

**CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE DI ANNO / DI PERCORSO TRIENNALE:**

Il Consiglio di classe valuta ciascun alunno tenendo conto:

- 1. dei risultati positivi raggiunti nelle diverse discipline o gravità delle insufficienze e incidenza delle lacune su futuri percorsi di apprendimento**
- 2. dei progressi nell'apprendimento rispetto al livello di partenza**
- 3. della maturazione a livello comportamentale (costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa e/o di quantità e contenuti dei provvedimenti disciplinari comminati, per carenze nella partecipazione responsabile e/o nel rispetto delle regole della vita scolastica)**
- 4. dei risultati conseguiti nelle attività di recupero / personalizzate**
- 5. della partecipazione ad attività laboratoriali proposte dall'Istituto (teatro in inglese, teatro, partecipazione ad eventi legati al Territorio .....)**
- 6. del coinvolgimento della famiglia durante l'anno scolastico (colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati.....)**
- 7. di eventi particolari intercorsi nell'anno a livello personale/familiare**

## **CRITERI PER LA NON AMMISSIONE**

### **Premesso che la non ammissione si concepisce:**

- Come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- Come evento di cui le famiglie sono state informate
- Quando siano stati adottati e documentati interventi di recupero e/o supporto ai processi di apprendimento che non si siano rivelati produttivi soprattutto per indisponibilità, disinteresse, disimpegno, demotivazione dell'allievo;
- Come evento possibile soprattutto in concomitanza dei passaggi formativi che comportano salti cognitivi particolarmente significativi, tali da richiedere il sicuro possesso dei prerequisiti definiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo di apprendimento.

### **Il Consiglio di classe**

- ✓ Dopo aver valutato positivamente la frequenza di  $\frac{3}{4}$  del monte ore annuale, anche in considerazione delle eventuali deroghe, la partecipazione alle Prove Invalsi (condizione necessaria per gli alunni del terzo anno della scuola secondaria di primo grado),
- ✓ Dopo aver considerato il processo di maturazione negli apprendimenti, alla luce della situazione di partenza e tenendo conto:
  1. di situazioni certificate di DSA;
  2. di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità (BES);
  3. di eventi particolari intercorsi nell'anno a livello personale/familiare
- ✓ Dopo aver valutato l'andamento dell'allievo nel corso dell'anno, tenendo conto:
  1. Dei risultati positivi raggiunti nelle diverse discipline o gravità delle insufficienze e incidenza delle lacune su futuri percorsi di apprendimento
  2. Della maturazione a livello comportamentale (costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa e/o di quantità e contenuti dei provvedimenti disciplinari comminati, per carenze

nella partecipazione responsabile e/o nel rispetto delle regole della vita scolastica)

3. Delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
  4. Della partecipazione, nel corso dell'anno alle attività laboratoriali (teatro inglese teatro "Festa della Toscana", iniziative programmate dall'Istituto in collaborazione con il Territorio, o compiti di realtà);
- ✓ Dopo aver considerato il coinvolgimento della famiglia durante l'anno scolastico (colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati,..);

**delibera la non ammissione, a maggioranza (alla classe successiva /all'esame di Stato)**

avendo rilevato:

- La presenza di gravi e diffuse lacune di base tali da non permettere il raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento dell'anno successivo / il superamento dell'Esame di Stato e un proficuo inserimento nella Scuola secondaria di secondo grado
- La mancanza di progressi rispetto al livello di partenza, per mancanza di impegno e partecipazione alle attività didattiche, stante le gravi e diffuse carenze
- L'esito negativo degli interventi di recupero- rinforzo e/o di sostegno motivazionale organizzati anche in orario extracurricolare, stante le gravi e diffuse carenze
- Mancanza di senso di responsabilità rispetto al proprio compito
- In casi particolarissimi di alunni tutelati da L.104/92, come trattenimento nella classe inferiore-per unanime giudizio di insegnanti, famiglia ed équipe terapeutica- al fine di favorire un più sereno e disteso sviluppo di abilità e competenze.
- L'esito dell'esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in un più ampio periodo scolastico sia irrimediabilmente sfavorevole.
- Sanzioni disciplinari nel corso dell'anno, con particolare riguardo all'art. 4 cc.6 e 9 bis DPR 249/1998 che prevede
  1. esclusione dallo scrutinio finale
  2. non ammissione all'Esame di Stato.

Costituisce un' aggravante per la NON ammissione il mancato miglioramento rispetto alla situazione dell'anno precedente, nei casi in cui

l'ammissione all'anno corrente sia stata deliberata nonostante la presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente.

### **La non ammissione va adeguatamente motivata.**

Il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe.

### **MOTIVI DI NON AMMISSIONE ANCORA PRIMA DI INIZIARE LO SCRUTINIO**

Prima di procedere allo scrutinio finale, per deliberare l'ammissione o meno degli alunni alla classe successiva/all'esame di Stato, deve essere verificato, per ciascun di essi, la **validità dell'anno scolastico**.

Affinché l'anno scolastico sia valido è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

Nel computo delle assenze vanno esclusi i giorni giustificati secondo le deroghe al limite minimo di frequenza, deliberate dal collegio docenti.

**Le deroghe vanno applicate a condizione che il consiglio di classe sia in possesso di elementi necessari per procedere alla valutazione finale.**

Qualora venga accertata la non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva/all'esame di Stato.

**La mancata partecipazione alle prove Invalsi è condizione di non ammissione all'esame di Stato.**

## **CRITERI DI AMMISSIONE (alla classe successiva/all'esame di Stato)**

Il Consiglio di classe, dopo aver valutato positivamente la frequenza di  $\frac{3}{4}$  del monte ore annuale, anche in considerazione delle eventuali deroghe, la partecipazione alle Prove Invalsi per gli alunni del terzo anno della scuola secondaria di primo grado, delibera l'ammissione, a maggioranza

avendo rilevato:

- livelli di apprendimento positivamente raggiunti;
- livelli di apprendimento positivamente raggiunti nelle discipline di base, anche se solo parzialmente raggiunti nelle altre discipline;
- livelli di apprendimento positivamente raggiunti nelle discipline di base, ma non acquisiti in una o più delle altre discipline. Per gli alunni delle classi terze della secondaria di primo grado: pur con voto di ammissione inferiore a 6/10, si prevede che il candidato sia in grado di sostenere con esito positivo le prove d'esame;
- l'esito dell'esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in un più ampio periodo scolastico sia favorevole;
- l'allievo non è incorso nella sanzione disciplinare (art. 4 cc. 6 e 9bis DPR 249/1998) che prevede:
  1. esclusione dallo scrutinio finale
  2. non ammissione all'Esame di Stato

## **MOTIVAZIONI DEL DEBITO FORMATIVO IN CASO DI AMMISSIONE PUR IN PRESENZA DI INSUFFICIENZE**

**(annotazione da riportare sulla scheda)**

- a) scarsa motivazione allo studio della disciplina
- b) difficoltà ad organizzare il proprio lavoro
- c) scarsa applicazione e incostante impegno
- d) lentezza nell'apprendere e/o metodo di lavoro non efficace
- e) scarse capacità logiche e di sintesi.
- f) difficoltà di memorizzazione
- g) lacune non pienamente recuperate

## **CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

La Certificazione viene redatta in sede di scrutinio finale unicamente per gli studenti ammessi all'Esame di Stato e consegnata, unitamente alle certificazioni INVALSI, agli alunni che abbiano superato positivamente la sessione degli Esami. Il format è quello allegato al DM 742 del 2017.

## **DEROGHE PER VALIDARE L'ANNO SCOLASTICO IN MANCANZA DEI TRE QUARTI DI FREQUENZA**

Il Consiglio valida l'anno scolastico anche in mancanza del requisito di frequenza (pari ai tre quarti delle ore totali personalizzate) in presenza di

- problemi di salute e conseguenti prolungate assenze ( purché opportunamente documentati)
- seri problemi familiari documentati
- documentate fasi di arresto di un armonico sviluppo psico-affettivo (alunni in particolare situazione di disagio, adeguatamente documentato)
- gravi situazioni di disagio socio-culturale accertate (famiglie seguite dai servizi sociali)

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.